



Scuola Forense di Padova  
"Francesco Baldon"

## **AREA DEL DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE E DEL LAVORO**

### **CASO IN MATERIA DI "LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA"**

**3 maggio 2021**

**Relatore: dr. Gianluca Bordon**

Giudice della Corte d'Appello di Venezia

Franco gestisce una gelateria. Si rivolge all'avvocato Alberto chiedendo di assisterlo in un contenzioso con un ex dipendente, sospettato di essere responsabile della sottrazione di parte degli incassi del secondo semestre 2009. Lamenta un danno di euro 50.000,00, pari alla differenza fra i ricavi di quel semestre e del corrispondente periodo dell'anno precedente. Aveva visto l'ex dipendente ripetutamente occuparsi dei pagamenti anche se, secondo gli accordi, era un compito riservato all'altro dipendente con maggiore anzianità. Proprio in quel periodo i ricavi erano vistosamente e senza giustificazione calati. Quando era stato licenziato, il dipendente infedele si era vantato con il collega più anziano di averla "già fatta pagare" al datore di lavoro.

Il professionista redige una denuncia-querela, che viene depositata tempestivamente.

Il 4 dicembre 2017 il GIP emette un decreto penale di condanna per il delitto di furto pluriaggravato (artt. 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 c.p.).

Posto che l'ex dipendente propone opposizione al decreto penale, Franco si costituisce parte civile il 7 febbraio 2019 per chiedere il risarcimento del danno.

Il Tribunale penale, con sentenza 1° luglio 2019, con motivazione contestuale, esclude l'aggravante dell'art. 625 n. 7 c.p. e la recidiva reiterata infraquinquennale, proscioglie l'imputato perché il reato è estinto per prescrizione. Il Tribunale precisa che il reato si è prescritto prima dell'emissione del



Scuola Forense di Padova  
"Francesco Baldon"

decreto penale di condanna.

Alberto presenta per il cliente un ricorso per ottenere un equo indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento penale ma la Corte d'Appello respinge la domanda.

Franco ha pagato euro 6.000,00 come compenso per la costituzione di parte civile e si è rifiutato di pagare ulteriori somme di denaro per il ricorso rigettato dalla Corte di Appello. Deluso per non essere riuscito a recuperare il credito, contatta nel gennaio 2021 un nuovo legale, che ravvisa nel comportamento del primo avvocato plurimi profili di responsabilità professionale:

- a) per aver accettato l'incarico di costituirsi parte civile sebbene il reato fosse estinto prima dell'emissione del decreto penale con svolgimento di attività processuale priva di utilità per il cliente;
- b) per non aver compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
- c) per aver indotto il cliente a presentare alla Corte di Appello una domanda che non teneva conto di un consolidato orientamento giurisprudenziale ostativo a qualsiasi indennizzo;
- d) per non aver correttamente informato il cliente sulla mancanza di rimedi avverso la sentenza di proscioglimento per prescrizione.

Alberto è un penalista. Ritiene che il mandato in calce alla denuncia-querela riguardasse esclusivamente il procedimento penale. Solo nella fase preliminare al dibattimento il cliente gli aveva chiesto di costituirsi parte civile. Considera mancante, in secondo luogo, un nesso fra la contestazione di aver lasciato prescrivere l'azione di risarcimento e, più in generale, la propria attività e il danno derivante dal furto. Il processo era meramente indiziario e si sarebbe probabilmente concluso con un'assoluzione nel merito.

Alberto è un vostro amico e vi chiede un parere perché gli è stato notificato un atto di citazione con cui gli è stata chiesta la restituzione del compenso ricevuto e di risarcire il danno di euro 50.000,00 che l'ex cliente non ha potuto ottenere dal dipendente infedele.